

Quotidiano del Sole 24 Ore

Edilizia e Territorio

Stampa

Chiudi

03 Ago 2017

Ddl concorrenza, le società di ingegneria potranno stipulare contratti privati

Giuseppe Latour

Sciolta la questione dei contratti privati delle società di ingegneria. Dopo anni di grandi polemiche, il testo del Ddl concorrenza è stato licenziato ieri dal Senato in via definitiva. E mette la parola fine a una battaglia che aveva visto contrapposte le engineering al Consiglio nazionale degli ingegneri per lunghissimo tempo. Alla fine è venuta fuori una soluzione di compromesso che piace molto all'Oice: le società potranno regolarmente stipulare contratti, purché rispettino una serie di condizioni. Tra le quali, però, non rientra l'iscrizione all'ordine di competenza.

Società di ingegneria

La novità più interessante del pacchetto concorrenza riguarda, come detto, sicuramente i contratti privati delle società di ingegneria. E stabilisce, mettendo la parola fine a una polemica durata anni, che queste potranno regolarmente stipularli, purché rispettino una serie di condizioni, tra le quali non compare l'iscrizione agli albi professionali. In primo luogo, saranno «tenute a stipulare una polizza di assicurazione per la copertura dei rischi derivanti dalla responsabilità civile conseguente allo svolgimento delle attività professionali dedotte in contratto». In secondo luogo, dovranno «garantire che tali attività siano svolte da professionisti, nominativamente indicati, iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali». L'Anac pubblicherà sul proprio sito internet l'elenco delle società in questione.

Sul punto, il presidente dell'Oice Gabriele Scicolone plaude all'approvazione della legge: «Finalmente vede oggi la luce, a quasi tre anni di distanza, una legge da noi attesa e per la quale ci siamo fortemente battuti, che risolve una questione interpretativa che neanche doveva essere posta dalla giurisprudenza cioè quella della legittimità dei contratti siglati dalle nostre società con i committenti privati dal '97 al 2011 per svolgere attività professionali. Adesso speriamo sia chiaro a tutti che le nostre società, come tutte le altre in Europa e nel mondo, possono operare in ambito privato alle stesse condizioni in cui operano nel settore pubblico, avendo professionisti iscritti all'albo e società iscritte al casellario Anac». La nuova norma, per Scicolone rappresenta "un equilibrato punto di compromesso».

Aggiornamento catastale

I commi 172 e 173 portano novità sugli obblighi di aggiornamento catastale, in riferimento a interventi edilizi effettuati senza alcun titolo abilitativo, definiti come attività di edilizia libera. Il comma 172 dispone che in tali casi gli atti di aggiornamento catastale siano presentati direttamente dall'interessato all'Agenzia delle entrate territoriale. Il comma 173, invece, prevede una disposizione transitoria per cui, nel caso in cui siano stati già avviati gli interventi edilizi prima dell'entrata in vigore della legge in esame, «il possessore degli immobili provvede, ove necessario, agli atti di aggiornamento catastale, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della medesima legge, con eventuali sanzioni ove non adempia».

Riforma dei taxi

Il Ddl contiene anche la delega al Governo ad adottare un decreto legislativo per la revisione della disciplina in materia di autoservizi pubblici non di linea (taxi, Ncc e similari), definendo principi e criteri direttivi, nonché le procedure per l'adozione delle norme. Il comma 179 prevede che il decreto dovrà essere adottato entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge, su proposta del ministro delle infrastrutture e del ministro dello Sviluppo economico, previo parere della Conferenza unificata. «A tale proposito – spiega la relazione di accompagnamento al testo - si ricorda che, attualmente, la principale normativa di riferimento del settore è contenuta nella legge n. 21 del 1992, la legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea».

Trasporti, rimborsi più facili

Sul versante dei trasporti e dei servizi di linea su gomma, rotaia o via mare, il passaggio più importante del disegno di legge è inserito all'articolo 1 comma 169, che introduce una serie di misure a tutela degli utenti. Si legge: «I concessionari ed i gestori di servizi di linea di trasporto passeggeri su gomma o rotaia e di trasporto marittimo, in ambito nazionale regionale e locale, rendono note ai passeggeri, entro la conclusione del singolo servizio di trasporto usufruito, le modalità per accedere alla carta dei servizi e in particolare le ipotesi che danno loro diritto a rimborsi o indennizzi, indicandone l'entità e le modalità per accedervi». Quindi, gli utenti dovranno essere più tutelati: il singolo passeggero potrà chiedere il rimborso durante o immediatamente dopo il termine del servizio di trasporto, semplicemente esibendo il titolo di viaggio «senza ulteriori formalità».